*Repubblica Italiana*
REGIONE SICILIANA

***Ufficio Legislativo e Legale***
***della Presidenza della Regione Siciliana***

# MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

| | |
|---|---|
| **Estremi del Provvedimento** | **Sentenza n. 148 del 07/05/2012 – 10/05/2012**<br>**Udienza pubblica del 14/02/2012** |
| **Massima: 1** | **Titolo**<br>Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle modalità attuative - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Ius superveniens che non ha modificato la sostanza normativa del comma censurato - Trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta.<br><br>**Testo**<br>In relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni, deve ritenersi che lo ius superveniens medio tempore intervenuto non ha sostanzanzialmente modificato la normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente |
| **NOTE:** | **Atti oggetto del giudizio**<br>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 14 co. 32<br>legge 30/07/2010 n. 122 |
| **Massima: 2** | **Titolo:**<br>Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il |

*via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo*
*tel 091.7074 836- fax 091.7074827 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it*

| | |
|---|---|
| | 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Previsione di decreto ministeriale per la determinazione delle modalità attuative - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Ius superveniens che non ha modificato la sostanza normativa del comma censurato - Trasferimento della questione sulla normativa sopravvenuta.<br><br>**Testo**<br>In relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 32 dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010,che vieta ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni, deve ritenersi che lo ius superveniens medio tempore intervenuto non ha inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente |
| **NOTE:** | **Atti oggetto del giudizio**<br>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 14 co. 32<br>legge 30/07/2010 n. 122 |
| **Massima: 3** | **Titolo**<br>Amministrazione pubblica - Partecipazioni pubbliche - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Divieto ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società, e obbligo di liquidare le partecipazioni già detenute entro il 31 dicembre 2011 - Limitazione del numero delle società partecipabili per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta e Liguria - Asserita violazione delle competenze legislative e finanziarie regionali - Insussistenza - Disposizioni costituenti espressione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione.<br><br>**Testo**<br>Non sono fondate le questioni di legittimità dell'art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, in quanto il divieto di costituire nuove società opera nei confronti di tutti gli enti (senza distinzione tra "virtuosi" e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all'esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. È chiaro quindi l'intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite. Essendo questa la finalità della disposizione impugnata, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l'idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. |

| NOTE: | **Atti oggetto del giudizio**<br>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 14 co. 32<br>legge 30/07/2010 n. 122<br><br>**Parametri costituzionali**<br>Costituzione art. 114 co. 2<br>Costituzione art. 117 co. 2<br>Costituzione art. 117 co. 3<br>Costituzione art. 117 co. 4<br>Costituzione art. 119<br>statuto regione Valle d'Aosta art. 2<br>statuto regione Valle d'Aosta art. 3<br>legge costituzionale 18/10/2001 n. 3 art. 10 |
|---|---|

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**

*via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo*
*tel 091.7074 836- fax 091.7074827 - e.mail beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it*